



Roma li 20.01.2020
Prot. n. 009/2020
Inviato via pec.

Spett.li

AIOP
Via Lucrezio Caro, 67
00193 Roma

ARIS
Largo della Sanità Militare, 60
00184 Roma

e.p.c. COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Piazza del Gesù, 46 – 00186 Roma

MINISTERO DELLA SALUTE
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME
Via parigi, 11 – 00185 Roma

LORO SEDI

OGGETTO: Sciopero nazionale del 24 gennaio 2020

È giunta notizia a questa Segreteria Nazionale che alcune strutture sanitarie, aderenti a codeste Associazioni, in previsione dello Sciopero nazionale del prossimo 24 gennaio, hanno predisposto un organigramma della presenza dei medici in modo tale da impedire a molti di essi di partecipare allo sciopero, e pertanto di esercitare il loro diritto di astensione, costituzionalmente previsto e garantito.

Al riguardo si richiama la necessaria applicazione dell'art. 2 dell'Accordo Nazionale 26.09.2001 di regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, validato dalla Commissione di Garanzia con delibera 13.01.2001 n. 01/155 e recepito dall'art. 62 del vigente CCNL ARIS AIOP/CIMOP 19.01.2005.

Tale disposizione pattizia specifica come indispensabili ad assicurare i servizi essenziali preservandi dall'astensione dal lavoro **solo ed esclusivamente:**

AI) ASSISTENZA D'URGENZA

- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze; servizio trasporto infermi

A2) ASSISTENZA ORDINARIA

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;
- supporto attivo di prestazioni specialistiche, diagnostiche, di laboratorio e trasfusionali indispensabili alle suddette prestazioni



A3) ATTIVITÀ SANITARIE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

- accettazione nei ricoveri d'urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti;
- servizi della Direzione sanitaria in prossimità di consultazioni elettorali, adempimenti ex lege 104/1992 e altre attività sanitarie sottoposte a scadenze di legge

Ne deriva che l'applicazione dei medici, nella data del 24 gennaio p.v., a qualunque altra attività non ricompresa nell'elenco tassativo di quelle sopra riportate sarà illegittima e passibile di repressione d'urgenza ex art. 28 L. n. 300/70; nel contempo ai rappresentanti aziendali responsabili delle relative disposizioni di servizio illegittime saranno irrogabili le ingenti sanzioni pecuniarie previste dall'art. 4 comma IV L. 146/1990.

Si precisa inoltre che, all'erogazione delle sole, tassative, prestazioni di cui sopra potranno essere applicate un numero di unità del personale medico non superiore al contingente indicato dall'art. 3 della medesima fonte negoziale citata, che stabilisce:

In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui alla lettera A1) dell'articolo 2, va mantenuto in servizio il personale dirigenziale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.

Dunque, non può essere applicato all'erogazione delle prestazioni, di cui alla lettera A2, un contingente di medici diverso da quello in servizio nei giorni festivi, sotto pena della medesima repressione e sanzioni più sopra ricordate.

Si ricorda infine che i nominativi dei medici contingentati devono essere obbligatoriamente comunicati, entro lo spirare del quinto giorno anteriore la data dello sciopero, e che i lavoratori interessati, ove possibile, hanno diritto ad essere sostituiti a loro richiesta.

Orbene, risulta a questa OS che in molte strutture le Direzioni hanno "precettato" i medici in numero abnorme rispetto alla esigenza di erogazione delle "prestazioni indispensabili".

A puro titolo di esempio, si sta registrando il fatto che molte strutture non hanno sospeso l'effettuazione delle attività operatorie (anche se non urgenti). Addirittura, nelle strutture prive di Pronto Soccorso non si è neppure previsto di sospendere i ricoveri.

Si invitano pertanto AIOP e ARIS, e si diffidano le strutture rispettive ad esse associate, affinché rivedano le previsioni di organizzazione delle attività ospedaliere per il giorno 24, preavvertendo che nei casi in cui si ravvedano violazioni della normativa vigente, si provvederà alla tutela dei medici e del loro diritto di sciopero in tutte le sedi, e informando anche le Autorità competenti in materia di garanzia prevista dalla legge 146/90.

Le considerazioni di cui sopra valgono anche per i liberi professionisti e per le prestazioni di medici dipendenti rese, in quella giornata, in regime di libera professione, e ciò per quanto previsto dall'art. 2bis della medesima legge.

Questa Segreteria Nazionale eserciterà capillarmente verifiche e controlli in ogni struttura al fine monitorare le eventuali violazioni del diritto di sciopero che si dovessero verificare.

Alla rispettabile Commissione di Garanzia la presente è inviata per opportuna conoscenza e per il più ampio ed efficace esercizio dei compiti di Istituto.

Distinti saluti

Il Segretario Nazionale CIMOP
Dott.ssa Carmela De Rango